

COMUNE DI BONDENO

Provincia di Ferrara

IL REVISORE UNICO

Parere n. 46 del 08/11/2019

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 11/10/2019 avente ad oggetto:

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DALLA SOCIETA' HERA COMM S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 2473 DEL CODICE CIVILE.

Il sottoscritto Mauro Pironi in qualità di Revisore Unico del Comune di Bondeno, nominato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 26/04/2018, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) del TUEL 267/2000 predispone il seguente parere relativamente alla suddetta proposta di delibera, utilizzando il materiale trasmesso dall'Ente.

Il Revisore:

Esaminata la proposta di delibera in oggetto;

Preso atto che:

- Il Comune di Bondeno detiene una quota di partecipazione della società Hera Comm S.r.l. per un valore nominale di euro 23,56;
- con nota del 02.10.2019, protocollata in data 04.10.2019 al n. 32956, Hera Comm S.r.l. ha comunicato al Comune di Bondeno che nel mese di dicembre 2019 si terrà l'Assemblea dei soci della menzionata società per deliberare in merito alla modifica della forma giuridica della società che verrà trasformata in Società per Azioni;
- con l'atto in esame il Comune di Bondeno intende esercitare il diritto di recesso dalla società Hera Comm S.r.l., ai sensi dell'articolo 2473 del codice civile;
- Il valore di rimborso della medesima quota di partecipazione è stabilito in euro 711,86 come risulta dalla suddetta comunicazione di Hera Comm S.r.l. del 02/10/2019;

Considerato che:

- Ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", le Amministrazioni Pubbliche, tra cui i Comuni, possono partecipare, direttamente o indirettamente, esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa, aventi per oggetto *"l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali"*;

- Il Tar Lombardia, con la sentenza n. 1935/2019 della prima sezione, ha stabilito che lo svolgimento di attività commerciali delle società partecipate dai comuni, viola quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del D.lgs. n. 175/2016, in quanto non sono coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente; con la citata sentenza il giudice amministrativo ha rilevato *“come la qualificazione dei Comuni come enti a fini generali, non sia sufficiente a giustificare il mantenimento delle partecipazioni in società commerciali operanti in settori liberalizzati e che si occupano di servizi offerti dal mercato”*;

Richiamato altresì il primo comma dell'art 2473 codice civile che stabilisce che *“L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.”*

Tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Finanziario, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto

Esprime parere favorevole

In relazione alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale esaminata.

L'Organo di revisione

Dott. Mauro Pironi

